

Codice A16000

D.D. 21 dicembre 2018, n. 524

Approvaz. schema conv. di collab. istit. tra il Min. Salute e Reg. Piemonte per le attività di interesse comune sugli obiettivi previsti dal prog. "Opportunità di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l'ambiente attraverso le misure di gestione del rischio previste dal reg. REACH per i prodotti di largo consumo: sostanze pericolose nei prodotti per l'igiene femminile e nel pellet" -CUPJ69F18001330001

Il Direttore

Premesso che

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” stabilisce che, qualora in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le regioni e province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento, per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico” ha già previsto, nell’ambito del Piano regionale di qualità dell’aria, la predisposizione e attuazione di piani stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento tra cui la mobilità e i trasporti;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

la Commissione Europea ha, inoltre, avviato una nuova procedura pre-contenziosa (caso EU Pilot 4915/13/ENVI), in merito alla non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano;

nel corso del 2017 sono state altresì avviate dalla Commissione Europea due procedure di infrazione per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM10, ormai pervenute ad una fase avanzata. In particolare, presso le zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina” si continuano a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell’aria del PM10 e del biossido di azoto;

molti dei superamenti, oggetto di tale procedura di infrazione, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, che presenta condizioni orografiche e meteorologiche (scarsità dei venti, frequenti fenomeni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, quali PM10, ossidi di azoto (NOx) e ammoniaca (NH3). In particolare, gli ultimi due inquinanti (NOx e NH3) concorrono alla formazione di PM10 secondario;

al fine di definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, in data 09 giugno 2017 a Bologna, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, il cui schema era stato precedentemente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017;

successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono state approvate le “Prime misure di attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione

coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 09 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge 88/2009". Con tale deliberazione sono stati approvati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti nonché le misure temporanee da applicare, l'elenco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e l'elenco delle prime misure strutturali; nell'ambito del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano " le Regioni interessate (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno concordato sull'introduzione di politiche specifiche sull'utilizzo di biomasse e sulla loro qualità. In particolare la Regione Piemonte ha adottato tali indicazioni con la deliberazione della Giunta regionale n. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, modificata e integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 57-7625 del 28/09/2018;

Preso atto che

il pellet di legno è un combustibile rinnovabile prodotto principalmente con la compressione meccanica della segatura dagli scarti di lavorazione delle segherie, impiegato sia in sistemi di riscaldamento domestici, sia per impianti industriali. La "pellettizzazione" conferisce al materiale combustibile delle caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e meccaniche omogenee che implicano una serie di vantaggi. Da una matrice spesso eterogenea e irregolare si ottiene, infatti, un prodotto standard, compatto, asciutto e stabile, sempre pronto all'uso ma anche conservabile, pratico da stoccare e da trasportare. Anche dal punto di vista delle *performance* energetiche l'uso del pellet determina miglioramenti notevoli, legati in modo particolare alla possibilità di dosare e automatizzare l'alimentazione in stufe e caldaie e, di conseguenza, di ottenere una combustione regolare, massimizzare il rendimento e abbattere le emissioni.

la sua natura di prodotto macinato, omogeneizzato e densificato rende difficile stabilire, senza un'analisi accurata, se un prodotto è effettivamente costituito dal 100% di materia prima legnosa, vergine e non trattata chimicamente, e quindi "biomassa combustibile" come definita dal Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006 – Allegato X – Parte I – Sezione 4. Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo);

in commercio si trovano pellet ottenuti pressando i residui del riciclo di rifiuti legnosi (anche mobili, pannelli truciolari) che possono contenere dosi anche molto elevate di sostanze usate per trattamento del legno e collanti (es. i metalli pesanti, formaldeide);

l'utilizzo e la qualità del pellet sono inoltre oggetto di attenzione sia a livello nazionale che regionale in quanto è uno dei fattori responsabili dell'inquinamento atmosferico.

nel corso dell'anno 2018 la Guardia di finanza, a seguito di prelievi di campioni e accertamenti tecnici, ha riscontrato massicce percentuali di collanti e di formaldeide contenute in sacchi di pellet in vendita nella provincia di Biella che ha portato al sequestro di 240 tonnellate di pellet e denunce per reati di frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti pericolosi.

Considerato che

il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2020, approvato con DGR 25-1513 del 3 giugno 2015, modificato con DGR 27-7048 del 15 giugno 2018, prevede che gli interventi di prevenzione siano orientati secondo azioni organizzate in programmi regionali di promozione e prevenzione, da attuare attraverso l'identificazione e la rimozione dei fattori di rischio da analizzare sulla base degli elementi scientifici disponibili;

il medesimo Piano riconosce, nel programma 7 -Ambiente e Salute, macro obiettivo 8 "Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute", gli obiettivi centrali OC 8.1. Realizzare attività di supporto alle politiche ambientali di miglioramento qualità aria, acqua, suolo secondo il modello della "Salute in tutte le politiche" e OC 8.7. Realizzare programmi di controllo in materia di REACH/CLP su sostanze chimiche/miscele contenute nei fitosanitari, cosmetici, biocidi, detergenti e sulle sostanze chimiche/miscele, in genere, pericolose per l'uomo e per l'ambiente basati sulla priorità del rischio secondo i criteri europei e sulla categorizzazione dei rischi";

le attività previste nel citato progetto saranno finalizzate prioritariamente alla costruzione e alla gestione di strumenti operativi atti a contribuire alla tutela della salute dei consumatori con matrici oggetto di interesse nell'ambito Ambiente-Salute, rendendo più sicuri i prodotti oggetto del progetto disponibili sul mercato, tutelando e difendendo di conseguenza il prodotto di qualità e le sue modalità di produzione e quindi in attuazione dell'obiettivo specifico regionale "OSR 7.1. Integrare le azioni dei settori istituzionali dell'Ambiente e della Sanità a livello regionale e locale", collegato all'obiettivo centrale OC8.1;

il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è gestito a livello nazionale e in Regione Piemonte attraverso comitati in stretta sinergia tra la componente sanitaria e ambientale;

che il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, reca la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. regolamento CLP);

la legge 6 aprile 2007, n. 46 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, reca disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e che in particolare l'articolo 5 bis del decreto legge: citato «Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006», designa il Ministero della Salute quale "Autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del medesimo regolamento REACH;

con il richiamato decreto interministeriale 22 novembre 2007 è stato adottato il "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto legge. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

all'allegato 1, del richiamato decreto interministeriale 22 novembre 2007, sono disciplinati tra l'altro, i compiti assegnati al Ministero della salute, quale Autorità competente REACH, in particolare al numero 18), del punto 1.2, è previsto che l'Autorità competente favorisca la sensibilizzazione del pubblico e di tutte le parti interessate all'attuazione del regolamento REACH nonché, al punto 9), del citato allegato 1.2 è stabilito che la medesima Autorità promuove le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento REACH;

con l'Accordo di Conferenza Stato – Regioni n. 181/CSR del 29 ottobre 2009, sono state stabilite le linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli ufficiali per l'attuazione del Regolamento REACH, nel rispetto della normativa vigente in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele (Regolamento CLP);

con la DGR n. 30-13526 del 16 Marzo 2010 è stato recepito l'accordo n. 181/CSR del 29 ottobre 2009 e la Giunta Regionale ha individuato la Direzione Sanità come Autorità Competente Regionale per il coordinamento delle attività previste dal Regolamento REACH;

con la Determinazione della Direzione Sanità n. 32 del 18/01/2011 è stato istituito il Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) per dare omogenea attuazione sul territorio regionale dell'Accordo n. 181/CSR del 29/10/2009;

con la DGR n. 28-3146 del 19 dicembre 2011, integrata con la determinazione dirigenziale della Sanità n. 298 del 30/05/2016, è stato costituito nominalmente il Nucleo Tecnico Regionale Competente incaricato di attuare i programmi di vigilanza e controllo previsti dai Regolamenti (CE) REACH e CLP composto da personale dipendente della Regione Piemonte, ASL e ARPA.

con l'accordo Stato-Regioni n. 88/CSR del 7 maggio 2015 è stato approvato il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A del citato accordo n. 181/CSR del 29 ottobre 2009.

con la DGR n. 25 – 3178 del 18 aprile 2016 è stato recepito l'accordo n. 88/CSR del 7 maggio 2015 confermando ARPA come nodo della rete dei laboratori di riferimento nazionali per i controlli analitici previsti dal Regolamento REACH.

Dato atto che

a giugno 2018 l'agenzia francese per la salute e sicurezza dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - ANSES) ha pubblicato un rapporto sui risultati di uno studio condotto su detti prodotti (1) che riporta la presenza di tracce di fragranze, idrocarburi policiclici aromatici e pesticidi cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMR) nonché capaci di interferire con il sistema endocrino o di sensibilizzare la pelle. Alcuni dei pesticidi individuati, come il lindano e il quintozene, sono vietati nell'UE. A eccezione di una fragranza (butylphenyl methylpropional- L'ilial®) tali sostanze non sono state aggiunte intenzionalmente nei prodotti in questione ma provenivano probabilmente da materie prime contaminate o erano sottoprodotti indesiderati risultanti da processi di produzione quali trattamenti sbiancanti o processi di incollaggio.

l'Agenzia svedese delle sostanze chimiche (Kemikalieinspektionen – Kemi) (2) riportava per n. 35 prodotti analizzati, la presenza in tracce di n. 21 sostanze pericolose;

uno studio sulle coppette mestruali condotto dal Danish Consumer Council "THINK Chemicals", in cooperazione con l'associazione austriaca di consumatori (3), ha evidenziato l'emissione, da questi prodotti, di consistenti quantità di sostanze organiche volatili (COV). L'Unione europea sta pertanto raccogliendo informazioni sui rischi potenziali per la salute derivanti da queste sostanze nei prodotti in questione;

Preso atto che

che nell'ambito del piano di attività di cui al menzionato decreto interministeriale 22 novembre 2007, è necessario definire strumenti inerenti il progetto denominato "Opportunità di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l'ambiente attraverso le misure di gestione del rischio previste dal regolamento REACH per i prodotti di largo consumo: sostanze pericolose nei prodotti per l'igiene femminile e nel pellet";

il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, tenuto conto delle esperienze maturate dalla Regione Piemonte, ritiene utile avvalersi della collaborazione della medesima per la realizzazione del progetto recante "Opportunità di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l'ambiente attraverso le misure di gestione del rischio previste dal regolamento REACH per i prodotti di largo consumo: sostanze pericolose nei prodotti per l'igiene femminile e nel pellet" e, conseguentemente, ha disciplinato gli aspetti operativi e finanziari di tale collaborazione mediante la definizione di un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90;

le spese per la realizzazione dell'accordo, pari a € 75.000,00, trovano copertura con fondi del Ministero della Salute destinati a favore della Regione Piemonte;

il progetto ha una durata di 18 mesi;

Ritenuto necessario garantire la collaborazione con il Ministero della Salute per la realizzazione di azioni di tutela del consumatore anche attraverso controlli analitici per la ricerca di sostanze tossiche negli articoli oggetto del Progetto con le finalità comuni di Ambiente e Salute;

Tutto ciò premesso e considerato

Ritenuto pertanto:

- di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e la Regione Piemonte nonché i relativi allegati inerenti le attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto "Opportunità di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l'ambiente attraverso le misure di gestione del rischio previste dal regolamento REACH per i prodotti di largo consumo: sostanze pericolose nei prodotti per l'igiene femminile e nel pellet", completo dei suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

- di svolgere il progetto in collaborazione con la Direzione Sanità e con il supporto dei componenti del Nucleo tecnico regionale istituito con DGR n. 28-3146 del 19 dicembre 2011 e di ARPA Piemonte quale laboratorio facente parte della rete laboratori REACH-CLP;
- di demandare gli adempimenti di natura amministrativa e contabile, connessi e conseguenti al presente provvedimento, sono in capo al Dirigente del Settore Emissioni e rischi ambientali.

Tutto ciò premesso,

vista la L. 46/07;

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006;

vista la L.R n.23/08;

visto il PRP 2014-2020 approvato con DGR 25-1513 del 3 giugno 2015, modificato con DGR 27-7048 del 15 giugno 2018;

Vista la Direttiva Europea 2008/50CE;

visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

visto l’articolo 15 della legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” sottoscritto in data 09 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’articolo 34 d.lgs. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

preso atto della D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto trova totale copertura nei fondi del Ministero della Salute.

DETERMINA

- di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e la Regione Piemonte

nonché i relativi allegati inerenti le attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto “Opportunità di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l’ambiente attraverso le misure di gestione del rischio previste dal regolamento REACH per i prodotti di largo consumo: sostanze pericolose nei prodotti per l’igiene femminile e nel pellet”, completo dei suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

- di prendere atto che le spese per la realizzazione dell’accordo, pari a € 75.000,00, trovano copertura con fondi del Ministero della Salute destinati a favore della Regione Piemonte, da iscriverne su apposito capitolo di bilancio;
- di dare applicazione ai contenuti dell’accordo e del relativo progetto nonché di procedere ai relativi impegni di spesa mediante successivi provvedimenti;
- che il progetto sarà svolto in collaborazione con la Direzione Sanità e con il supporto dei componenti del Nucleo tecnico regionale istituito con DGR n. 28-3146 del 19 dicembre 2011 e di ARPA Piemonte quale laboratorio facente parte della rete laboratori REACH-CLP;
- di demandare gli adempimenti di natura amministrativa e contabile, connessi e conseguenti al presente provvedimento, sono in capo al Dirigente del Settore Emissioni e rischi ambientali, ivi compresa la costituzione del “gruppo di lavoro di esperti interente per il coordinamento delle attività tecniche e amministrative”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 23, comma 1 lett. d) del decreto legislativo 33/2013.

Il Direttore Regionale
Dr. Roberto Ronco

Il Funzionario Estensore:
Milena Orso Giacone

Allegato



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (c.d. regolamento REACH);
- che il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, reca la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. regolamento CLP);
- che con il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante "Disposizioni volte a dare attuazione a obblighi comunitari e internazionali" ed in particolare l'articolo 5-bis, comma 2, con il quale il Ministero della salute è designato quale "Autorità competente nazionale" ai sensi dell'articolo 121 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 22 novembre 2007 (G.U. n. 12, del 15 gennaio 2008);
- che con il richiamato decreto interministeriale 22 novembre 2007 è stato adottato il "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- che all'allegato 1, del richiamato decreto interministeriale 22 novembre 2007, sono disciplinati tra l'altro, i compiti assegnati al Ministero della salute, quale Autorità competente REACH, in particolare al numero 18), del punto 1.2, è previsto che l'Autorità competente favorisca la sensibilizzazione del pubblico e di tutte le parti interessate all'attuazione del regolamento REACH nonché, al punto 9), del citato allegato 1.2 è stabilito che la medesima Autorità promuove le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento REACH;
- che l'accordo del 7 maggio 2015 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concerne il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-regioni del

29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) (Rep. Atti n. 88/CSR);

- che la sicurezza dei prodotti per l'igiene femminile, come assorbenti igienici, proteggi-slip, assorbenti interni e coppette mestruali, è oggetto di discussione in Europa da quando studi condotti in Francia, Svezia e Danimarca hanno mostrato la presenza di sostanze pericolose in questi prodotti (ad esempio fragranze, pesticidi, diossine e furani) e che l'Unione europea sta raccogliendo informazioni sui rischi potenziali per la salute derivanti da queste sostanze in tali prodotti;
- che il pellet di legno è un combustibile rinnovabile impiegato sia in sistemi di riscaldamento domestici che in impianti industriali e che in commercio si trovano pellet ottenuti pressando i residui del riciclo di rifiuti legnosi che possono contenere sostanze potenzialmente dannose per la salute;
- che nell'ambito del piano di attività di cui al menzionato decreto interministeriale 22 novembre 2007, è necessario definire strumenti inerenti il progetto denominato **“Opportunità di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l'ambiente attraverso le misure di gestione del rischio previste dal regolamento REACH per i prodotti di largo consumo: sostanze pericolose nei prodotti per l'igiene femminile e nel pellet”**;
- che nell'ambito di tale progetto, il Ministero della salute ed in particolare, la Direzione generale della prevenzione sanitaria designata quale Autorità competente nazionale per l'implementazione del regolamento REACH sinergicamente connesso con il regolamento CLP, ritiene opportuno avviare un'attività di collaborazione con la Regione Piemonte al fine di realizzare il suindicato progetto;
- che la Regione Piemonte ha acquisito nel corso degli anni proficue esperienze inerenti il suddetto progetto tra le quali la vigilanza su articoli destinati al vasto pubblico dei consumatori, in particolare di genere femminile, quali articoli di bigiotteria e monili vari, le politiche di limitazione di utilizzo del pellet nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, nonché, attività analitiche di cui al citato accordo Stato-regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) condotte dall'ARPA Piemonte, anche a supporto delle indagini condotte dalla Guardia di finanza relativamente all'illecito commerciale rinvenuto sul pellet di legno immesso in commercio in Piemonte;
- che la Regione Piemonte per la summenzionata esperienza, può fornire un valido contributo alle attività concernenti l'implementazione dei regolamenti REACH e CLP;
- che è interesse del Ministero della salute avviare una fattiva collaborazione con la Regione Piemonte;
- che è pertanto possibile procedere a stipulare un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con la Regione Piemonte, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del summenzionato progetto;

CONSIDERATO

che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO

necessario disciplinare, nel redigendo accordo, gli aspetti generali della collaborazione in parola;

Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore

Generale, dott. Claudio D'Amario, [REDACTED] di seguito "Ministero"

e

la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, Via P. Amedeo 17, nella persona del Direttore dott. Roberto Ronco [REDACTED] di seguito "REGIONE PIEMONTE"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la *REGIONE PIEMONTE*, delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato I).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.
3. Qualora la *REGIONE PIEMONTE*, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico inizialmente non previsto, è tenuto a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività che da questo saranno svolte.
4. Resta fermo che le variazioni ai progetti non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.
5. Resta inteso che laddove la *REGIONE PIEMONTE*, intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una pubblica amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi.

Art. 2 – Funzioni e Compiti

1. Nell'ambito del presente accordo il Ministero e la *REGIONE PIEMONTE*, concorrono alla predisposizione e realizzazione del progetto di cui all'allegato I svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
2. Il Ministero mette a disposizione le risorse di cui al capitolo 4145 per assicurare il rimborso delle spese necessarie alla realizzazione delle attività previste nell'ambito del presente accordo; svolge, attraverso il proprio referente scientifico, il costante monitoraggio, tecnico e finanziario, del progetto e, laddove riscontri criticità, fornisce le necessarie indicazioni correttive; assicura altresì, ove necessario, che le risultanze del progetto siano successivamente messe in condivisione con la comunità degli operatori del SSN.
3. La *REGIONE PIEMONTE*, mette a disposizione del progetto il proprio expertise e assicura così la responsabilità complessiva del progetto in particolare per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi previsti; assicura altresì il regolare invio, al Ministero, delle rendicontazioni di cui al successivo articolo 4; procede, in caso di eventuali criticità e

in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto.

Art. 3 – Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo, da parte degli Organi di controllo.
2. Le attività progettuali decorrono dal 15° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'acquisizione della nota di comunicazione di cui al comma 1, la *REGIONE PIEMONTE*, si impegna ad avviare le procedure amministrative interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo.
4. L'accordo ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. La *REGIONE PIEMONTE*, si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine.
5. Ove la *REGIONE PIEMONTE*, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, riscontri oggettive criticità di natura tecnica che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista nel **cronoprogramma**, può inoltrare al Ministero una sola richiesta di **proroga per un massimo** di sei mesi.
6. **È facoltà del Ministero** accogliere, dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte, la richiesta di cui al comma 5.
7. Non sono ammesse richieste di proroga per motivazioni attinenti a ritardi amministrativi imputabili alle procedure interne della *REGIONE PIEMONTE*, e/o agli altri Enti partecipanti.

Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, la *REGIONE PIEMONTE*, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, trasmette al Ministero, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2), corredato di relativo *abstract*, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 3).
2. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, la *REGIONE PIEMONTE*, trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso, il relativo *abstract* ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 3 al presente accordo.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la *REGIONE PIEMONTE*, è tenuto a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato.
5. Il piano finanziario relativo al progetto allegato potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.

6. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, per ogni voce di spesa del piano finanziario, originario o modificato, è consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%.
7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 3, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici, gli *abstract* ed i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria: Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I dgprev@postacert.sanita.it.
9. È fatto obbligo alla *REGIONE PIEMONTE*, di conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla *REGIONE PIEMONTE*, nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. È fatto comunque obbligo alla *REGIONE PIEMONTE*, di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.
3. È fatto obbligo alla *REGIONE PIEMONTE*, di richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.
4. Senza detta autorizzazione non si potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dalla *REGIONE PIEMONTE*, ai referenti scientifici del Ministero di cui al successivo articolo 6.
6. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - capitolo 4145 REACH".
7. Al fine di garantire la diffusione dell'attività progettuali, il Ministero può procedere, sul sito dedicato, a pubblicare i risultati dei progetti nonché i rendiconti, i relativi *abstract* e i rapporti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
8. È fatto obbligo alla *REGIONE PIEMONTE*, a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero della salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

Art. 6 - Referenti

1. I referenti scientifici della *REGIONE PIEMONTE* – dott. Ruggero Dalzotto e dott.ssa ing. Milena Orso Giacone e di *ARPA PIEMONTE* - dott. Marco Fontana- assicurano il collegamento operativo con il Ministero.
2. I referenti scientifici del Ministero – dott. Mariano Alessi e dott.ssa Maria Letizia Polci- assicurano il collegamento operativo con la *REGIONE PIEMONTE* nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti tecnici e rendiconti finanziari di cui all'articolo 4.
3. Il Ministero e la *REGIONE PIEMONTE*, si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati ai commi 1 e 2.

Art. 7 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla *REGIONE PIEMONTE*, un finanziamento complessivo di € 75.000,00 (settantacinquemila/00).
2. La *REGIONE PIEMONTE*, dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso alla *REGIONE PIEMONTE*, al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'articolo 4.
4. La *REGIONE PIEMONTE*, prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 6.
6. La *REGIONE PIEMONTE*, prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto allegato al presente accordo, pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00), si riferisce all'esercizio finanziario 2018 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 34 bis della legge 196/2009.
7. La *REGIONE PIEMONTE*, è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2021 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della *REGIONE PIEMONTE*, a decorrere dal 1° luglio 2021.

Art. 8 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. una prima quota, pari al **30%** del finanziamento, pari a € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta, inoltrata dopo la comunicazione ufficiale, di cui all'articolo 3, comma 1.
 - b. una seconda quota, pari al **40%** del finanziamento, pari a € 30.000,00 (trentamila/00), dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della *REGIONE PIEMONTE*. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 4, relativo al primo semestre di attività per gli accordi annuali ed ai primi due semestri di attività, per gli accordi di durata superiore ai 12 mesi.
 - c. una terza quota, pari al **30%** del finanziamento, pari a € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 4, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta

da parte della *REGIONE PIEMONTE*. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali di cui all'articolo 4, relativi al progetto. La *REGIONE PIEMONTE* si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.

2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria: *dgprev@postacert.sanita.it*.
3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla *REGIONE PIEMONTE*, copia della documentazione giustificativa delle spese, riportata nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 3.
4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento sul conto corrente di tesoreria contabilità speciale n. 31930 intestata alla Regione Piemonte presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato - codice IBAN IT27J0100003245114300031930. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 9 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 4 o del mancato invio dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla *REGIONE PIEMONTE*, che possano pregiudicare la realizzazione dei progetti, il Ministero intima per iscritto alla *REGIONE PIEMONTE*, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la *REGIONE PIEMONTE*, ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Art. 10 – Obblighi delle parti

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Art. 11 – Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente accordo, unicamente per le finalità ad esso connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018.

Art. 12 – Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Il presente accordo si compone di 12 articoli, e di 4 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE

REGIONE PIEMONTE

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio, Ambiente

Il Direttore Generale

Il Direttore

Dott. Claudio D'Amario*

Dott. Roberto Ronco *

* Firma apposta digitalmente

TITOLO: “Opportunità di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l’ambiente attraverso le misure di gestione del rischio previste dal regolamento REACH per i prodotti di largo consumo: sostanze pericolose nei prodotti per l’igiene femminile e nel pellet”

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema

Il rationale del presente progetto si suddivide in due parti A e B, riguardanti entrambe prodotti di largo consumo che sollevano preoccupazioni legate alla possibile presenza di sostanze pericolose.

Parte A

La sicurezza dei prodotti per l’igiene femminile, come assorbenti igienici, proteggi-slip, assorbenti interni e coppette mestruali, è oggetto di discussione in Europa da quando studi condotti in Francia, Svezia e Danimarca hanno mostrato la presenza di sostanze pericolose in questi prodotti (ad esempio fragranze, pesticidi, diossine e furani).

A giugno 2018 l’agenzia francese per la salute e sicurezza dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail - ANSES) ha pubblicato un rapporto sui risultati di uno studio condotto su detti prodotti (1) che riporta la presenza di tracce di fragranze, idrocarburi policiclici aromatici e pesticidi cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMR) nonché capaci di interferire con il sistema endocrino o di sensibilizzare la pelle. Alcuni dei pesticidi individuati, come il lindano e il quintozene, sono vietati nell’UE. A eccezione di una fragranza (butylphenyl methylpropional- Liliat®) tali sostanze non sono state aggiunte intenzionalmente nei prodotti in questione ma provenivano probabilmente da materie prime contaminate o erano sottoprodotti indesiderati risultanti da processi di produzione quali trattamenti sbiancanti o processi di incollaggio.

Precedentemente, anche l’Agenzia svedese delle sostanze chimiche (Kemikalieinspektionen – Kemi) (2) riportava per n. 35 prodotti analizzati, la presenza in tracce di n. 21 sostanze pericolose.

Infine, uno studio sulle coppette mestruali condotto dal Danish Consumer Council “THINK Chemicals”, in cooperazione con l’associazione austriaca di consumatori (3), ha evidenziato l’emissione, da questi prodotti, di consistenti quantità di sostanze organiche volatili (COV). L’Unione europea sta pertanto raccogliendo informazioni sui rischi potenziali per la salute

derivanti da queste sostanze nei prodotti in questione.

Parte B

Il pellet di legno è un combustibile rinnovabile prodotto principalmente con la compressione meccanica della segatura dagli scarti di lavorazione delle segherie, impiegato sia in sistemi di riscaldamento domestici, sia per impianti industriali. La “pellettizzazione” conferisce al materiale combustibile delle caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e meccaniche omogenee che implicano una serie di vantaggi. Da una matrice spesso eterogenea e irregolare si ottiene, infatti, un prodotto standard, compatto, asciutto e stabile, sempre pronto all’uso ma anche conservabile, pratico da stoccare e da trasportare. Anche dal punto di vista delle *performance* energetiche l’uso del pellet determina miglioramenti notevoli, legati in modo particolare alla possibilità di dosare e automatizzare l’alimentazione in stufe e caldaie e, di conseguenza, di ottenere una combustione regolare, massimizzare il rendimento e abbattere le emissioni.

Tuttavia, la sua natura di prodotto macinato, omogeneizzato e densificato rende difficile stabilire, senza un’analisi accurata, se un prodotto è effettivamente costituito dal 100% di materia prima legnosa, vergine e non trattata chimicamente, e quindi “biomassa combustibile” come definita dal Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006 – Allegato X – Parte I – Sezione 4. Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo).

In commercio si trovano pellet ottenuti pressando i residui del riciclo di rifiuti legnosi (anche mobili, pannelli truciolari) che possono contenere dosi anche molto elevate di sostanze usate per trattamento del legno e collanti (es. i metalli pesanti, formaldeide).

L’utilizzo e la qualità del pellet sono inoltre oggetto di attenzione sia a livello nazionale che regionale in quanto è uno dei fattori responsabili dell’inquinamento atmosferico.

Al fine di rientrare nei limiti imposti dalla normativa europea sulla qualità dell’aria, e tenuto conto delle procedure di infrazione europee sul tema, nell’ambito del bacino Padano “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” le Regioni interessate (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno concordato sull’introduzione di politiche specifiche sull’utilizzo di biomasse e sulla loro qualità. In particolare la Regione Piemonte ha adottato tali indicazioni con la deliberazione della Giunta regionale n. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, modificata e integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 57-7625 del 28/09/2018.

Nel corso dell’anno 2018 la Guardia di finanza, a seguito di prelievi di campioni e accertamenti tecnici, ha riscontrato massicce percentuali di collanti e di formaldeide contenute in sacchi di pellet in vendita nella provincia di Biella che ha portato al sequestro di 240 tonnellate di pellet e denunce per reati di frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti pericolosi.

Soluzioni ed interventi proposti

Le due diverse categorie di prodotti sopra menzionati sono di ampia diffusione a livello dei consumatori e le preoccupazioni sollevate si inquadrano nello stesso approccio regolatorio quale quello di cui al regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. regolamento REACH, (4)). Il REACH richiede, per il raggiungimento dei suoi obiettivi miranti a tutelare la salute e l'ambiente, la conoscenza degli scenari di uso delle sostanze nel loro ciclo di vita e fornisce opzioni di gestione del rischio regolatorie per ridurre l'impatto di sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente che mostrino una preoccupazione relativamente ad usi ragionevolmente prevedibili per esse.

A) Considerato il livello di attenzione in Europa per i prodotti per l'igiene femminile, si ritiene di dover contribuire alla produzione di dati sulla presenza di sostanze pericolose in questa tipologia di prodotti immessi sul mercato nazionale e alla valutazione del rischio che tali sostanze possono comportare per la popolazione esposta.

Nell'ambito del presente progetto e nel contesto di politiche nazionali e regionali, in particolare mirate alla prevenzione dei tumori, si ritiene importante sviluppare un'attività di studio propedeutica alla definizione della migliore misura di gestione del rischio regolatoria a livello europeo per quanto concerne la presenza di sostanze pericolose in prodotti per l'igiene femminile e connesse attività di informazione mirate per sensibilizzare le imprese e i consumatori.

B) Considerato il livello di attenzione nazionale per quanto concerne la presenza di sostanze pericolose nel pellet di legno, quali la formaldeide, sostanza cancerogena di categoria 1B ai sensi del regolamento CLP (5) e per la quale è in corso di preparazione una proposta di restrizione di cui al REACH sugli articoli di consumo che rilasciano tale sostanza (6), si reputa importante acquisire dati sui prodotti attualmente in commercio ed effettuare altresì una valutazione di impatto sui consumatori e sull'ambiente, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa ambientale. Nell'ambito del presente progetto e nel contesto di politiche nazionali e regionali, in particolare mirate al miglioramento della qualità dell'aria, si ritiene importante sviluppare un'attività di studio propedeutica alla definizione della migliore misura di gestione del rischio regolatoria a livello europeo a garanzia della tutela dei consumatori e del miglioramento della qualità delle emissioni e connesse attività di informazione mirate per sensibilizzare le imprese e i consumatori.

Bibliografia

(1) ANSES Opinion Request No. 2016-SA-0108 – OPINION of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety on the safety of feminine hygiene products (<https://www.anses.fr/en/system/files/CONSO2016SA0108EN.pdf>)

(2) <https://www.kemi.se/en/global/rapporter/2018/rapport-3-18.pdf>

(3) <https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/test-menstrual-cups>

(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle

sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) N. 1907/2006

(6) <https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.256.326>

OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE: Obiettivo generale del presente progetto è lo sviluppo di attività di studio e acquisizione di dati al fine di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l'ambiente anche attraverso l'individuazione di misure di gestione del rischio regolatorie per talune tipologie di prodotti di largo consumo per le quali è emersa una preoccupazione circa la presenza di sostanze pericolose.

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Studio propedeutico alla definizione di misure di gestione del rischio (es. restrizioni REACH) relative alla presenza di furani, diossine, IPA, pesticidi e ftalati nei prodotti di igiene femminile.

Individuazione dello stato dell'arte mediante analisi della letteratura tecnico-scientifica nazionale e internazionale e confronti con autorità e istituti scientifici di altri Stati membri della Comunità europea e con l'ECHA. Ricognizione delle varie tipologie di prodotti immessi sul mercato nazionale da sottoporre ad analisi, selezione, nelle famiglie di sostanze citate, delle sostanze da determinare nei prodotti individuati, progettazione e realizzazione dell'attività analitica per la determinazione delle sostanze di interesse in tali prodotti di igiene femminile. Analisi dei risultati e valutazione del rischio nello scenario d'uso ragionevolmente prevedibile per i prodotti oggetto di studio. Attuazione, laddove necessarie, e in raccordo con il Ministero della salute, di attività di tutela della salute, anche mediante predisposizione di una proposta di restrizione di cui al regolamento REACH.

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Studio propedeutico alla definizione di misure di gestione del rischio (es. restrizioni REACH) relative alla presenza di formaldeide nel pellet.

Individuazione dello stato dell'arte mediante analisi della letteratura tecnico-scientifica nazionale e internazionale, analisi e definizione della matrice pellet nel contesto REACH e in riferimento alla normativa ambientale vigente, ricognizione dei prodotti immessi sul mercato nazionale e dei sistemi di certificazione volontaria esistenti, eventuale confronto con autorità e istituti scientifici di altri Stati membri della Comunità europea e con l'ECHA, progettazione ed esecuzione di attività analitica per la determinazione di formaldeide nel pellet. Analisi dei risultati e valutazione del rischio nello scenario d'uso ragionevolmente prevedibile per i prodotti oggetto di studio. Attuazione, laddove necessario, e in raccordo con il Ministero della salute ed eventualmente con altre autorità, di attività di tutela della salute, anche mediante predisposizione di una proposta di restrizione di cui al regolamento REACH.

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Attività di disseminazione dei risultati, e di comunicazione per le imprese e per i consumatori.

Progettazione e attuazione di attività di disseminazione dei risultati del progetto. Progettazione

e realizzazione di attività di comunicazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori. Predisposizione bozza di una o più pubblicazioni scientifiche.

REFERENTI PROGETTO: Ruggero DAL ZOTTO, Milena ORSO GIACONE e Marco FONTANA

UNITA' OPERATIVE COINVOLTE

Unità Operativa	Referente	Compiti
<p>Coordinamento</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile</p>	<p>Roberto Ronco</p> <p>Milena Orso Giacone</p>	<p>Assegnazione e gestione budget/risorse.</p> <p>Cabina di regia del progetto.</p> <p>Riunioni di coordinamento del progetto con la partecipazione dei referenti scientifici del Ministero.</p> <p>Predisposizione piani di comunicazione e disseminazione del progetto.</p>
<p>Unità Operativa 1</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria</p> <p>e</p> <p>Componente Nucleo Tecnico Regionale - Dipartimento di Prevenzione ASL Torino 5 di Chieri</p>	<p>Ruggero Dal Zotto</p> <p>Renato Bellini</p>	<p>Cabina di regia del progetto.</p> <p>Predisposizione di rapporti intermedi e finali.</p>

<p>Unità Operativa 2</p> <p>ARPA Piemonte – S.C.Laboratori</p>	<p>Marco Fontana</p> <p>Manuela Agnello</p>	<p>Progettazione e attuazione dell'attività analitica.</p> <p>Analisi dei risultati e valutazione del rischio nello scenario d'uso ragionevolmente prevedibile per i prodotti oggetto di studio.</p> <p>Supporto all'attuazione dei piani di comunicazione e disseminazione del progetto nonché alla predisposizione di rapporti intermedi e finali.</p> <p>Riunioni di coordinamento del progetto con la partecipazione dei referenti scientifici del Ministero.</p>
<p>Unità Operativa 3</p> <p>Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Piemonte</p>	<p>Referenti REACH-CLP dei Dipartimenti di Prevenzione</p>	<p>Effettuazione campionamenti.</p> <p>Attuazione, laddove necessario, in raccordo con il Ministero della salute ed eventualmente con altre autorità, di attività di tutela della salute.</p> <p>Supporto all'attuazione dei piani di comunicazione e disseminazione del progetto.</p>
<p>Unità Operativa 4</p> <p>Ministero della salute</p>	<p>Maria Letizia Polci</p> <p>Luigia Scimonelli</p>	<p>Raccordo tra i referenti del progetto e le autorità di altri stati membri e l'ECHA. Attuazione, laddove necessario, in raccordo con Regione Piemonte ed eventualmente con altre autorità (ad es. Guardia di finanza), di attività di tutela della salute.</p> <p>Sviluppo e realizzazione di attività di disseminazione e comunicazione a livello nazionale ed europeo.</p>

PIANO DI VALUTAZIONE

<p>OBIETTIVO GENERALE</p>	<p>Studio e acquisizione di dati al fine di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l'ambiente anche attraverso l'individuazione di misure di gestione del rischio regolatorie per talune tipologie di prodotti di largo consumo per le quali è emersa una preoccupazione circa la presenza di sostanze pericolose.</p>
---------------------------	--

OBIETTIVO SPECIFICO 1	Studio propedeutico alla definizione di misure di gestione del rischio (es. restrizioni REACH) relative alla presenza di furani, diossine, IPA, pesticidi e ftalati nei prodotti di igiene femminile.
<i>Indicatore/i di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ report su meeting e scambi di informazioni con altri Stati membri EU ed ECHA ○ procedure operative per l'analisi ○ attività analitiche su matrici al momento non incluse nei piani nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici ○ report finale delle attività
<i>Cronoprogramma</i>	Mesi 1-14
<i>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo specifico</i>	<p>1.1. identificazione e revisione della letteratura tecnico-scientifica nazionale e internazionale</p> <p>1.2. scambio di informazioni con altri Stati membri EU e, se del caso, con l'ECHA</p> <p>1.3. progettazione ed esecuzione di attività analitiche per la determinazione di furani, diossine, IPA, pesticidi e ftalati nei prodotti per igiene femminile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppo metodi di analisi • protocollo di campionamento • effettuazione campionamenti e relative analisi <p>1.4. analisi dei risultati e valutazione del rischio nello scenario d'uso ragionevolmente prevedibile per i prodotti oggetto di studio</p> <p>1.5. attuazione, laddove necessario, e in raccordo con il Ministero, di attività di tutela della salute</p> <p>1.6. supporto all'elaborazione di un'eventuale proposta di restrizione ai sensi del regolamento REACH</p>

OBIETTIVO SPECIFICO 2	Studio propedeutico alla definizione di misure di gestione del rischio (es. restrizioni REACH) relative alla presenza di formaldeide nel pellet.
<i>Indicatore/i di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ report su meeting e scambi di informazioni con altri Stati membri EU ed ECHA ○ procedure operative per l'analisi ○ attività analitiche su matrici al momento non incluse nei piani nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici ○ report finale delle attività
<i>Cronoprogramma</i>	Mesi 1-14
<i>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo specifico</i>	<p>2.1 identificazione e revisione della letteratura tecnico-scientifica nazionale e internazionale</p> <p>2.2 analisi e definizione della matrice pellet nel contesto REACH e in riferimento alla normativa ambientale vigente</p> <p>2.3. Progettazione ed esecuzione di un'attività analitica per la determinazione della formaldeide nel pellet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppo metodi di analisi • strategia e protocollo di campionamento • effettuazione campionamenti e relative analisi <p>2.4 analisi dei risultati e valutazione del rischio nello scenario d'uso ragionevolmente prevedibile per i prodotti oggetto di studio</p> <p>2.5 attuazione, laddove necessario, in raccordo con il Ministero della salute ed eventualmente con altri Dicasteri, di attività di tutela della salute</p> <p>2.6 supporto all'elaborazione di un'eventuale proposta di restrizione ai sensi del regolamento REACH</p>
OBIETTIVO SPECIFICO 3	Attività di disseminazione dei risultati e di comunicazione per le imprese e per i consumatori
<i>Indicatore/i di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ piano di comunicazione ○ evento finale di disseminazione dei risultati del progetto ○ materiale divulgativo (es. video, brochure, ecc.) ○ report finale delle attività

<i>Cronoprogramma</i>	Mesi 1-18
<i>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo specifico</i>	<p>3.1 promozione di incontri con gli stakeholder propedeutici all'esecuzione del progetto ivi comprese sinergie con altri soggetti competenti per il controllo</p> <p>3.2 definizione e attuazione di un piano di comunicazione sul progetto finalizzato ad aumentare la consapevolezza dell'uso sicuro dei prodotti in esame da parte delle imprese e dei consumatori</p> <p>3.3 definizione e realizzazione di attività di disseminazione anche attraverso materiale divulgativo (es. video, brochure, ecc.)</p>

RENDICONTAZIONE

PIANO FINANZIARIO

Voce	Descrizione	Razionale della Spesa	Importo in €
<i>Personale</i>			
<i>Beni</i>	<p>Acquisto di reagenti e altro materiale di consumo per le attività sperimentali previste, manutenzione strumenti, acquisto piccole attrezzature, acquisto campioni</p> <p>Acquisto apparecchiatura elettronica facilmente trasportabile, elaboratore con hardware e <i>software</i></p>	Materiale da laboratorio e campioni necessari allo sviluppo e validazione dei metodi analitici per la quantificazione delle sostanze nei prodotti di consumo oggetto del presente accordo.	40.000
<i>Servizi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione di eventi scientifici per la disseminazione dei risultati del progetto. Pubblicazioni e accoglienza di esperti nei meeting di progetto • Materiale di disseminazione e comunicazione. 	Servizi a supporto della disseminazione dei risultati ottenuti e della realizzazione di attività di comunicazione obiettivo specifico 3	22.750
<i>Missioni</i>	Partecipazione ad eventi di interesse del progetto	Spese di trasporto vitto e alloggio dei partecipanti al progetto in relazione alla discussione, implementazione e disseminazione dei risultati	7.000
<i>Spese generali 7%</i>			5.250
TOTALE			75.000

Carta intestata dell'Ente

Allegato 2 dell'accordo di collaborazione

Al Ministero della Salute
Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I
dgprev@postacert.sanita.it

INSERIRE IL TITOLO DEL PROGETTO

Relazione semestrale/finale:

(indicare semestre di riferimento es: I semestre/finale)

Nota: non annulla l'obbligo della rendicontazione finanziaria da produrre secondo le modalità e la periodicità prevista dall'accordo di collaborazione.

CUP	
Responsabile scientifico	
Responsabile amministrativo	

Data inizio progetto: DD/MM/YYYY	Data fine progetto: DD/MM/YYYY	Data compilazione: DD/MM/YYYY
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Obiettivo generale:

riportare l'obiettivo generale del progetto

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Stato di avanzamento (max 120 parole):

descrivere brevemente lo stato di avanzamento del progetto in relazione al raggiungimento dell'obiettivo generale, con riferimento all'indicatore riportato nel piano di valutazione.

Illustrare anche eventuali cambiamenti nello stato dell'arte, intervenuti nel periodo di riferimento, che hanno avuto o possono avere influenza sulla realizzazione del progetto

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Costi: €

indicare la somma utilizzata nel ... *indicare semestre di riferimento es: I semestre/finale...* per lo svolgimento delle attività

Note:

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

n.....

.....

Per ogni obiettivo specifico

Obiettivo specifico n° ..:

.....
.....

Attività realizzate (max 120 parole):

indicare le attività realizzate nel(*indicare semestre di riferimento es: I semestre/finale*)....
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Risultati raggiunti:

descrivere brevemente i risultati raggiunti nel....(*indicare semestre di riferimento es: I semestre/finale*)...., con riferimento agli indicatori riportati nel piano di valutazione del progetto ed allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...)

Indicatore 1:

.....
Risultati (max 120 parole):

.....
Indicatore 2:

.....
Risultati (max 120 parole):

.....
Indicatore n:

.....
Risultati (max 120 parole):

Tempistica:

Le attività previste nel(*indicare semestre di riferimento es: I semestre/finale*).... sono state svolte in coerenza con il cronoprogramma?

Si

No

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni e l'eventuale impatto sulle attività e sul raggiungimento degli obiettivi (max 120 parole):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Criticità:

Nel(*indicare semestre di riferimento es: I semestre/finale*).... di attività, sono state riscontrate criticità rilevanti?

Si

No

In caso di risposta affermativa:

- a. descrivere brevemente tali criticità (max 120 parole):

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

b. illustrare come si intende superarle per garantire il raggiungimento dell'obiettivo (max 120 parole):

.....

.....

.....

.....

.....

Allegati:

Allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...)

Carta intestata dell'Ente

Allegato 3 dell'accordo di collaborazione

Al Ministero della Salute
Direzione generale della Prevenzione - Ufficio I
dgprev@postacert.sanita.it

RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "....."

CODICE CUP:.....

Il sottoscritto, nato a il
....., domiciliato per la carica presso la sede del
....., nella sua qualità di legale rappresentante del
....., con sede in,
Via, n., codice fiscale e
partita IVA con riferimento all'accordo di collaborazione concluso
in data avente ad oggetto la realizzazione del progetto,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che nel periodo dal (*data avvio progetto*) al (*data rilevazione semestrale/finale*)
..... sono state impegnate e/o spese le seguenti somme:

DETTAGLIO DELLE SPESE

RISORSE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTO APPROVATO DA PIANO FINANZIARIO (1)	SPESA IMPEGNATA ALLA DATA DELLA RILEVAZIONE (2)	SPESA QUIETANZATA ALLA DATA DELLA RILEVAZIONE (3)	ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA (4)	BENEFICIARIO
Personale						
	TOTALE					
Beni						
	TOTALE					
Servizi						
	TOTALE					
Missioni						
	TOTALE					
Spese generali						
	TOTALE					
TOTALE COMPLESSIVO						

(1) Importo risultante dal piano finanziario allegato all'accordo

(2) Impegno di spesa - risorse finanziarie "vincolate" ad una determinata destinazione (es. contratto firmato, ordine di acquisto, etc.), alla data di rilevazione del monitoraggio

(3) Spesa quietanzata - effettivo pagamento della spesa sostenuta - alla data di rilevazione del monitoraggio

(4) Riportare la tipologia, il numero e la data del documento che certifica la spesa (es.: fattura n. ... del ..., contratto periodo dal ... al ..., delibera del ..., ecc.)

NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e le spese sostenute durante la realizzazione del progetto. I dati di rendicontazione finanziaria da fornire periodicamente, dopo il primo semestre, dovranno essere cumulati ovvero riferiti non solo al semestre appena concluso, ma all'intero periodo di attività realizzate fino alla data della rilevazione. Rimane inteso che, ove necessario, nella colonna (4) dovranno essere indicati tutti gli estremi della documentazione giustificativa a sostegno della spesa.

In caso di rendiconto finale tutte le spese impegnate devono essere quietanzate.

La tabella va compilata e sottoscritta, esclusivamente a cura dell'Ente firmatario dell'accordo.

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.

Data,

FIRMA



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Allegato 4 dell'Accordo di collaborazione

Programmazione e rendicontazione finanziaria

Per le voci di spesa riportate nel piano finanziario si chiarisce che:

Personale

Come ribadito dagli organi di controllo, gli accordi di collaborazione in parola sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, prevedono una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell'interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno degli Enti, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l'orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. Pertanto, sotto questa voce è possibile destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all'Ente. È possibile comprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.). Resta inteso che, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. Si precisa, inoltre, che le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto. Nel piano finanziario del progetto, per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo; l'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo. In fase di rendicontazione sarà invece necessario specificare per ciascuna figura professionale, la qualifica, il periodo di riferimento del contratto e relativi costi sostenuti e/o impegnati. Qualora nel progetto venisse coinvolto personale interno all'ente, dovrà essere individuato nella voce di personale indicando il relativo costo pari a zero.

Beni

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di materiali di consumo, attrezzature e fornitura di beni connessi alla realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria (ad eccezione di quella necessaria per la gestione amministrativa del progetto da inserire tra le spese generali)
- acquisto di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)
- software, hardware e/o altra piccola attrezzatura di IT

Relativamente alle attrezzature si specifica che il loro acquisto è eccezionalmente consentito solo quando l'utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing che dovranno essere inseriti nella voce "Servizi"). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere motivata. Il costo integrale di acquisto, comprensivo di IVA, è rimborsabile per singolo bene il cui valore sia inferiore o uguale a € 500, posto che lo stesso sia stato acquistato prima degli ultimi sei mesi della durata del progetto. Ove il bene sia stato acquistato negli ultimi sei mesi o nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 500 €, il Ministero rimborserà unicamente la/e quota/e parte di ammortamento relativa/e al periodo di utilizzo del bene all'interno del progetto. Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza

Servizi

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di servizi funzionali alla realizzazione del progetto quali ad esempio:

- traduzioni ed interpretariato
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- realizzazione e/o gestione di siti web
- organizzazione incontri/convegni/eventi formativi
- noleggio di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)
- servizi di laboratorio

Relativamente all'organizzazione e realizzazione di un incontro/convegno/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati si segnala che lo stesso potrà essere realizzato direttamente o per il tramite di terzi. Rientrano in tale ambito di spesa anche gli eventuali costi per l'iscrizione agli eventi formativi/convegni, nonché i costi per l'affitto della sala, del servizio di interprete, per il servizio di accoglienza, onorari e spese di missione (trasferta, vitto ed alloggio) per docenti esterni al progetto, accreditamento ECM. Si precisa che a seguito di indicazioni ricevute dagli Organi di controllo non sarà più consentito inserire, nei piani di spesa dei progetti, gli eventuali costi per l'acquisto di servizi di catering in occasione di corsi di formazione, convegni, workshop o altro momento di incontro

Si rammenta, inoltre che la voce "Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio ad un soggetto esterno. Infine sempre relativamente alla voce "Servizi" si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie.

Missioni

Questa voce si riferisce alle spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) che unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute) deve affrontare in corso d'opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto.

Rientrano in tale voce anche le eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) per la partecipazione del solo personale coinvolto nel progetto a incontri/convegni/eventi formativi purché risultino coerenti con le attività del progetto e si evidenzii l'effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento degli

obiettivi proposti. A tal proposito si specifica che per il solo personale coinvolto nelle attività del progetto sarà possibile prevedere, nell'ambito della procedura di rimborso, il ristoro solo ed esclusivamente nel caso che lo stesso non benefici già di un trattamento di missione da parte dell'**Amministrazione** di appartenenza.

Spese generali

Per quanto concerne questa voce, si precisa che la stessa non può incidere in misura superiore al **7%** sul finanziamento complessivo. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, spese per adempimenti tributari ecc..), nonché i costi per la gestione amministrativa del progetto, in misura proporzionale alle attività previste e al personale esterno utilizzato. Si specifica che in sede di verifica della rendicontazione, la quota dei costi indiretti sarà riproporzionata in relazione alle spese ritenute ammissibili.